



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

Circolare n. 11

*Prot 14079
del 15/01/2020*

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA DI

-CATANZARO

-COSENZA

-REGGIO CALABRIA

-CROTONE

-VIBO VALENTIA

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria di domenica 26 gennaio 2020.

Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, che si svolgeranno nella sola giornata di domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si evidenziano alcuni adempimenti correlati all'organizzazione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

SOMMARIO

- a) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati.
- b) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.
- c) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri.
- d) Responsabilità dei componenti di seggio.
- e) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
- f) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.
- g) Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.
- h) Operazioni di scrutinio.
- i) Principio di salvaguardia della validità del voto.
- j) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali.

a) **Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati**

Le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, se non presentate entro venerdì 24 gennaio al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate anche presso il seggio, purché prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti delle liste possono essere effettuate, oltre che dai delegati di lista, anche da persone da questi ultimi autorizzate in forma autentica, cioè dai cosiddetti subdelegati (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

I presidenti di seggio, nell'esaminare la regolarità delle designazioni dei rappresentanti, debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90, e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

b) **Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione**

Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 d.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge (rappresentanti di lista, componenti del seggio, militari, ecc.).

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una **sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960)**, oppure **un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (articolo 32-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 223 del 1967)**, in entrambi i casi, il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca **un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 299/2000**, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte. Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda aperta.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente, che provvede ad inserirla nell'urna.

c) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri

Si richiamano i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014) con i quali si è ribadito che i rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.

In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

d) Responsabilità dei componenti di seggio

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione sulle responsabilità di natura penale, in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 del d.P.R. 570/1960.

e) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 49/2008, convertito dalla legge n. 96/2008)

Al fine di tutelare la segretezza e libertà del voto e garantire la regolarità del procedimento elettorale è fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio di sezione è tenuto a invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

L'eventuale contravvenzione al divieto è punibile con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'art. 46 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, dell'anzidetto principio di

libertà e segretezza del voto stesso, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata senza inserirla nell'urna e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa) disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

f) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Si prega di voler sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, le sedi e le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

I sindaci vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni, nonché nel giorno della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la fase di votazione, il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore disabile ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di

legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle Aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

g) Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rappresenta l'esigenza che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano sensibilizzati, attraverso i sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un'eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.

Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri

e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE");

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

h) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 26 gennaio 2020, dopo la chiusura delle operazioni di votazione ed appena ultimati l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio.

Le notizie relative ai risultati degli scrutini, come quelle relative alle rilevazioni dei votanti, saranno fornite al Ministero dell'Interno giusta intesa tra il Presidente della Regione Calabria e le Prefetture del 4 dicembre 2019.

i) Principio di salvaguardia della validità del voto

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dal primo comma degli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del "*favor voti*", il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

j) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge n. 22/1998, n. 22 e d.P.R. n. 121/2000)

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato.

* * *

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio, nonché quelli concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alla pubblicazione recante istruzioni integrative regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le elezioni regionali (pubblicazione n. 7), parimente presente sul sito istituzionale.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali nonché, per il tramite dei sindaci, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL COORDINATORE U.O.E.
Dott. Fortunato Varone

